

STATUTO AZIENDA SPECIALE
Comune di Bibbona

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

ART. 44 (Approvazione e attuazione dello Statuto)

1. Lo Statuto dell'Azienda è approvato dal Consiglio Comunale.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria e della legge, delle norme statutarie del Comune e dell'Azienda, il Consiglio di Amministrazione adotta i regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'organizzazione dell'Azienda.
3. In particolare sono disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:
 - a) finanza e contabilità;
 - b) accesso ai documenti ed alle informazioni da parte dei terzi;
 - c) Regolamento del Campeggio Comunale.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti comma, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili.

ART. 45 (Continuità)

1. Fino alla nomina da parte del Sindaco del Revisore dei Conti le funzioni di revisione economico-finanziaria dell'Azienda sono svolte dal Revisore dei Conti uscente.
2. L'Azienda mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale ed in genere i rapporti giuridici attualmente in corso.

ART. 46 (Modifiche statutarie)

1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene al Comune, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di modifica statutaria sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile dopo la comunicazione e devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Le delibere che approvano proposte di modifica statutaria sono inviate per l'approvazione al Comune di Bibbona entro il termine stabilito dell'art. 10 dello Statuto.
4. Alle modifiche statutarie si applica la procedura di pubblicità dell'art. 42 comma 2 del presente atto.
5. In particolare il presente Statuto sarà obbligatoriamente adeguato alle disposizioni della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali e dei relativi regolamenti.

ART. 47 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge o di regolamento previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali.